

“VALORIZZAZIONE” O... MONTE DI PIETÀ’?

di CESARE FEIFFER

Come è noto, e come bene illustra più oltre Sgarbi, la legge n. 112 del 15/6/02 (salva deficit) agli articoli 7 e 8 ha istituito due società: la “Patrimonio dello Stato S.p.a.” e la “Infrastrutture S.p.a.” il cui obiettivo è la messa a reddito del patrimonio pubblico dello Stato e la giusta valorizzazione di quei beni pubblici che per troppo tempo sono stati gestiti senza avere attenzione alla loro redditività economica.

La società “Patrimonio S.p.a.”, che sarà controllata interamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, avrà in carico beni di diversa natura: dalle frequenze telefoniche Umts, agli aeroporti, alle autostrade; la “Infrastrutture S.p.a.” avrà il compito di finanziare le opere e gli investimenti, coinvolgendo anche il capitale privato.

Tali beni, e qui sta il primo problema, sono stati stimati dal Governo (non si sa bene sulla base di quali parametri) in ben 2 trilioni di euro. A questo proposito M. Fazio ha notato che: *“L’elenco completo e aggiornato delle proprietà statali non esiste e in sua mancanza non si capisce come si arrivi alla iperbolica stima di 804 milioni di euro soltanto in fabbricati e terreni. Già nel 1985 si favoleggiava su 600 mila miliardi di lire. Nel 1998 si pensava di ricavare 3360 miliardi grazie alla rivoluzione del demanio che avrebbe consentito di svendere anche le spiagge”.*

I problemi più gravi, quelli relativi ai beni culturali, s’incontrano al comma 10 dell’articolo 7 della legge in oggetto, nel quale si legge testualmente: *“Alla Patrimonio S.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato... Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali... Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti.”*

La rovente polemica di questi mesi è ruotata attorno a due grandi problemi che il rigo in grassetto ha innescato: il primo relativo al concetto di “monumento” (siamo nel 2002!) che viene ancora inteso, come agli albori del restauro, quale emergenza isolata, simbolo, di “valore d’arte e di storia” avrebbe detto Camillo Boito. Da parte degli addetti ai lavori, si sostiene ripetutamente che il Colosseo non sarà mai venduto e questo esempio vale per tutte le manifestazioni artistiche emergenti; ma oltre al Colosseo, quali altri beni sono considerati “monumento” non è dato di capire. Si ignora, da parte degli autorevoli commentatori e interpreti della legge, che in oltre duecento anni la cultura della tutela si è enormemente allargata, superando il concetto di “monumento” isolato e arrivando a comprendere un arco vastissimo di beni che vanno dagli oggetti di cultura materiale ai materiali non formalizzati, poveri, alle manifestazioni delle civiltà contadine, dei ceti minori non dominanti, ecc. che ormai si identificano con i concetti di “risorsa ambientale” e “risorsa architettonica”.

Il secondo problema si riferisce al concetto di vendita applicato ai beni culturali e di conseguenza ai criteri che dovrebbero stare alla base, per definire un bene culturale vendibile o meno. Relativamente all’alienabilità, una vasta eco di polemiche si è subito levata, sostenendo che i beni culturali artistici, storici, architettonici e ambientali pubblici sono l’identità della Nazione e la loro vendita è stata giudicata come una *“grave distorsione del concetto stesso di Stato”* (D. Fischella), portando, *“l’esito finale a uno Stato senza territorio... lo Stato sembra voler confiscare se stesso”*. (S. Settis).

Relativamente a quali beni monumentali saranno posti in vendita, il Senatore Vizzini (FI), al momento della discussione della legge, ha presentato un emendamento nel quale invitava a definire inalienabili tutti i beni vincolati (legge 1089/39 poi T.U. 490/99) con decreto, in quanto testimonianza dell’identità della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Inoltre, e ciò è molto importante, proponeva che *“...il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico così come definiti dal d.l. 490/99 sia effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito delle aree naturali protette, ai sensi della legge 394/91, o aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’assenso del Ministro dell’ambiente e del territorio”.*

In tale contesto s’inserisce l’autorevole lettera che Ciampi ha inviato al Presidente del Consiglio, mettendo tra l’altro in rilievo che *“...la valorizzazione del patrimonio stesso sia coerente... con il rispetto dei “valori” che attengono alle “finalità*

andare in massa
ALLA VENDITA DEL
patrimonio culturale della
NAZIONE RICORDA
un po’ le famiglie
DEI POVERI DISPERATI
che andavano
AL MONTE DI PIETÀ



proprie dei beni pubblici" intese alla luce dei principi costituzionali che riguardano la tutela dei predetti beni e, in primo luogo, di quelli culturali e ambientali che costituiscono l'identità e patrimonio comune di tutto il Paese. A quest'ultimo proposito, auspico che il Governo traduca tempestivamente in disposizioni operative anche attraverso gli strumenti d'indirizzo ... particolari garanzie per la gestione di tutti i beni di interesse culturale e ambientale, nonché il pieno coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministero per l'ambiente e tutela del territorio nelle relative procedure". Il monito del Presidente non modifica gli articoli in oggetto, perché da parte del Governo si assicura con esso "piena sintonia"; anzi, il Ministro Tremonti sostiene che "E' un equivoco emotivo. Noi vogliamo valorizzare il patrimonio dello Stato. Il Governo non vuole vendere il Colosseo, ma valorizzare e ricavare un reddito dai beni che fino ad oggi hanno rappresentato solo dei costi per le casse pubbliche"; il Ministro per i beni e le attività culturali Urbani assicura, da un lato, che "non venderemo mai i beni dello Stato di rilevante valore artistico" e dall'altro, relativamente agli elenchi (che sono fondamentali per capire cosa si può vendere e cosa non si può), sostiene che "In generale l'idea di condizionare tutto alla presenza di elenchi è un metodo per ritardare l'applicazione della norma per mantenere i privilegi di chi, per esempio, abita immobili dello stato pagando somme irrisorie o detiene in concessione spiagge prestigiose corrispondendo canoni ridicoli". Ma un conto è la giusta rivalutazione di canoni di locazione e un'altra cosa è la vendita dei beni.

La polemica con Sgarbi e le conseguenti "dimissioni" sono fatti ampiamente conosciuti e nei quali non entro in merito. Una cosa, però, continua a non essermi chiara: se si sostiene che il Colosseo non sarà mai venduto (anche se personalmente credo che tali beni potrebbero essere benissimo alienati, tanto resteranno così per sempre, essendo piuttosto difficile trasformarli in multiproprietà nell' "albergo del gladiatore"), quali sono gli altri monumenti vendibili? Come si fa a distinguere, se mai fosse possibile, un "piccolo" da un "grande" Colosseo? Chi definirà che quello è un monumento ... importante e quell'altro uno... "meno importante"? È possibile definire quelli di serie A, B, o C? Si ritiene ancora possibile e legittimo un giudizio che valuti ciò che è storico, ciò che è artistico, ciò che è un bene documentario da ciò che non lo è? Se così fosse, allora probabilmente assisteremo a discorsi del tipo: "Quel monumento non è molto storico allora può essere venduto, quest'altro è bello e questo è abbastanza artistico, allora devono restare allo Stato". Potrà il destino dei beni culturali reggersi su valutazioni soggettive e personali di volta in volta mutevoli? Ma chi sarà, poi, il soggetto demandato a decidere? Non certo il Ministro o i Direttori Generali, chiusi nei loro palazzi romani, ma i soliti funzionari di Soprintendenza, sulle spalle dei quali peserà anche questa nuova enorme responsabilità. E quindi, posto che il "giudizio" sarà diverso da soggetto a soggetto, assisteremo a valutazioni radicalmente diverse tra una Soprintendenza e l'altra e anche nell'ambito della stessa. Se invece i monumenti non sono in generale vendibili, come si sostiene da parte dei Ministri, perché allora nell'articolo 7 della legge sono stati inseriti i beni di valore storico e artistico? Quindi, significa che i monumenti si vendono, ma quali? Forse quelli non vincolati, ma ... allora non sono più "monumenti".

Personalmente non credo che la distinzione tra quelli alienabili o meno possa essere definita da un giudizio di valore storico-artistico, e quindi non credo nella vendita dei beni culturali italiani. Se, comunque, il legislatore persegue questo tipo di "valorizzazione" dei beni pubblici, un limite relativo a quelli culturali, storici, artistici, architettonici e paesistici dovrebbe essere posto. Un limite oggettivo e non soggettivo com'è il giudizio di valore storico e artistico, un limite che definisca ciò che si può e ciò che non si può vendere, e questo non può che essere un accurato elenco che, volendo, non sarebbe cosa difficile arrivare ad individuarlo. Infatti, le Soprintendenze, che sono ramificate capillarmente sul territorio, sono in grado di controllarlo alla perfezione; esse possiedono l'elenco dei beni vincolati, che sono suddivisi per regione, provincia, comune, ecc.; in ogni decreto sono definite le qualità storiche, artistiche del bene, i riferimenti catastali e la proprietà, inoltre ogni funzionario conosce perfettamente questo territorio. Sicuramente, su un numero così ampio di beni, in un territorio così vasto e ricco, con le Soprintendenze, che funzionano come sappiamo, ci potrebbero essere degli errori, delle mancate corrispondenze, sicuramente qualcosa sarà dimenticato, ma l'elenco nazionale dei beni vincolati, anche se con delle lacune, potrebbe in breve essere stilato e costituire intanto una base d'orientamento, per capire il numero, le caratteristiche e il

.. solo che, una volta
BRUCIATI I MISERI RICAVI,
erano di nuovo
DEI MORTI DI FAME

(continua a pagina 104)

(segue da pagina 29)

"valore" dei beni dei quali si sta parlando. In questo senso, delle agili commissioni potrebbero, senza grandi difficoltà e operando di concerto con gli uffici regionali e provinciali, concludere in un anno l'opera di catalogazione dei beni pubblici.

A questo proposito c'è da chiedersi perché non si sia iniziato a riesumare dagli archivi le innumerevoli iniziative del Catalogo, iniziato sui beni artistici ancora nel 1902, e poi le varie schedature S.U., ecc. che ogni Soprintendenza conserva negli interrati.

Andare in massa e senza distinzioni alla vendita del patrimonio culturale della Nazione ricorda un po' le famiglie dei poveri disperati che, nel secolo scorso, andavano al Monte di Pietà per "valorizzare" i tesori di famiglia, per tentare di migliorare l'economia della vita quotidiana, guadagnando qualche lira in cambio della collezione di monete del nonno oppure dell'orologio d'oro del padre, solo che, una volta bruciati i miseri ricavi, erano di nuovo dei morti di fame. La vendita dei beni è inutile, se l'economia della famiglia non è sana e se i costi sono eccessivi. Forse la strada non è quella della totale e indistinta vendita di un patrimonio di beni, che è irripetibile e unico; così facendo, non sarà improbabile trovare, fra qualche anno, beni immobili battuti da Christie's o da Semenzato a mille volte il valore d'acquisto, una spiaggia o un lungolago arricchito da tanti ecomostri. Forse esiste una strada alternativa alla "svendita selvaggia", che è quella che contempla un'attenta "valorizzazione" unitamente alle diverse istanze della redditività, della inalienabilità e della tutela.

A ciò si potrebbe arrivare mantenendo il possesso dei beni e cedendone la gestione all'esterno. Lo Stato potrebbe mantenere la proprietà sempre e comunque di ogni bene (spiagge, litorali, immobili, parchi, ecc.), ciò che si potrebbe cedere sarebbe invece l'uso del bene. L'utilizzo potrebbe

essere concesso a soggetti esterni dietro opportune assicurazioni, in cambio di un compenso congruo e naturalmente per un periodo di tempo limitato, dopo di che l'utilizzo torna allo Stato.

Si tratterebbe, quindi, non più di alienazione definitiva, ma di utilizzo per un numero limitato di anni di beni storici artistici che il mercato richiede e che il mercato stesso valuta in termini economici. Così non correremmo il rischio di svuotare gli archivi, di cedere definitivamente ciò che attualmente si trova ammassato nei depositi dei musei o di stravolgere assetti unitari di grandi proprietà con incongrui frazionamenti, perdendo per sempre quei beni che costituiscono la nostra identità nazionale e che il mondo intero ci invidia.

Tale meccanismo non è certo nuovo, perché molti servizi oggi vengono realizzati e gestiti da società private che, allo scadere della concessione, li cedono alle amministrazioni; l'utile deve maturare durante gli anni di gestione e il conto economico sulla redditività dovrà basarsi su proprietà a termine. Si pensi ai parcheggi che attualmente si realizzano nelle adiacenze dei centri storici, ad altri tipi di strutture, o alla stessa organizzazione dei terreni e delle proprietà immobiliari in Inghilterra, che vengono ceduti in uso al privato per 99 anni.

Si pensi, infine, a ciò che si guadagnerebbe se il contratto di uso di un bene fosse rivenduto e, al suo scadere, tale bene tornasse allo Stato.